

(N. 709)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 ottobre 1949 (V. Stampato N. 626)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 NOVEMBRE 1949

**Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime
dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano un apposito fondo al quale affluiranno il contributo indicato nell'articolo 2 della presente legge e le somme che sono state o saranno offerte e messe a disposizione dagli Enti o dai privati, entro il 31 dicembre 1949, a beneficio delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio verificatosi a Torino il 4 maggio 1949.

Art. 2.

È autorizzata la concessione a favore del fondo previsto dal precedente articolo, di un contributo di lire 30.817.896 pari alla somma introitata a titolo di tassa di lotteria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sui concorsi pronostici svoltisi, con preventiva dichiarazione della devoluzione degli utili per le famiglie delle vittime dell'incidente, nella giornata dell'8 maggio 1949.

Ai termini dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla spesa

di cui al precedente comma, si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, inserito al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti varia- zioni di bilancio.

Art. 3.

L'intero ammontare del fondo sarà erogato in favore dei congiunti che erano conviventi ed a carico delle vittime o che da esse riceve- vano in tutto o in parte i mezzi di sostenta- mento.

Nelle erogazioni si terrà conto del grado di parentela o di affinità con le vittime e delle condizioni economiche dei destinatari.

Art. 4.

Le erogazioni saranno deliberate da un Comi- tato presieduto dal Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:

1° da un magistrato dell'ordine giudi- ziaro o amministrativo;

2° da un rappresentante del Ministero delle finanze;

3° dal sindaco del comune di Torino;

4° da un rappresentante del Comitato olim- pico nazionale italiano;

5° da un rappresentante della Federazione italiana gioco calcio.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.